

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

NARDINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il 14 febbraio 1998 la Cig per i lavoratori delle Ccr;

migliaia di lavoratori resterebbero senza alcuna forma di sostegno;

la situazione si presenta ormai complessa anche perché le Ccr sono in vendita —:

se intenda intervenire con urgenza per una proroga speciale;

cosa il Governo intenda fare per avviare una soluzione complessiva ed articolata al problema. (5-05589)

RUSSO e CESARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

ripetute rassicurazioni dei massimi vertici istituzionali hanno sempre precisato e chiarito che l'aumento del pedaggio della Società autostrade è stato contenuto nell'ambito del 3 per cento annuo;

il tratto autostradale che collega Napoli con Nola dell'autostrada A16 Napoli-Bari è particolarmente trafficato in ragione degli insediamenti abitativi, residenziali, industriali e commerciali dell'area (Asi, Cis, Interporto, Dogana);

in gennaio 1998 la percorrenza del suddetto tratto per le autovetture costava lire 1200;

proprio in ragione delle necessità di remunerazione della Società autostrada il costo fu all'inizio dell'anno 1998 portato a lire 1500;

un ultimo provvedimento ha elevato a 1900 lire, il costo del medesimo tratto autostradale;

l'aumento complessivo del pedaggio ha raggiunto il 60 per cento in grave nocumento per una economia già particolarmente sofferente dell'intera area —:

quali iniziative urgenti si intenda assumere per riportare entro l'aumento sbandierato del 3 per cento il pedaggio autostradale;

quali iniziative saranno poste in essere a tutela della corretta informazione ed immagine della stessa società autostrade. (5-05590)

SCANTAMBURLO e MAZZOCCHIN. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle norme di pubblica sicurezza, identificava come soggetti all'obbligo di munirsi di licenza del questore, per esercitare la propria attività: «I fabbricanti, ... i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose...», con relativo pagamento della tassa di concessione governativa;

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» (cosiddetta «legge Bassanini»), ha stabilito all'articolo 16, comma 1, che: «All'articolo 127, comma primo del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole: "i cesellatori, gli orafi, gli incastratori e gli esercenti di industrie o arti affini", con la conseguenza che, dal 6 maggio 1998, le suddette categorie di "cesellatori, orafi, incastratori di pietre pre-

ziose ed esercenti industrie o arti affini" non sono più tenute all'obbligo della licenza »;

le questure non stanno tenendo conto della norma di soppressione della licenza e continuano ad imporre alle categorie sopraindicate (orafi, cesellatori, incastratori), l'obbligo di munirsi di licenza, con i conseguenti costi;

le questure stanno inoltre chiedendo alle imprese del settore orafo, titolari del marchio di identificazione, il versamento integrativo della tassa di concessione governativa dovuta per il rinnovo della licenza, nella misura corrispondente a quella dovuta dai « fabbricanti » (pari a lire 600.000), in attuazione di quanto previsto nella circolare del ministero dell'interno 20 dicembre 1997, protocollo 559/C-27626-12020;

il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con nota del 16 settembre 1998, protocollo 721871, rispondendo ad un quesito posto dall'associazione artigiani orafi, argentieri, orologiai ed affini relativamente alla configurazione giuridica degli orafi artigiani, ha precisato che: « rientrano nella categoria di "orafo" le imprese artigiane di oreficeria iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge n. 443 del 1985 che, oltre a svolgere riparazioni, rifacimenti e modifiche su oggetti preziosi, svolgono attività di produzione di oggetti in metallo prezioso ad esclusione di lavorazioni in serie del tutto automatizzate », ha altresì chiarito espressamente che « il possesso del marchio di identificazione (prescritto dalla legge n. 46 del 1968 recante "Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione di metalli preziosi") non produce automaticamente la qualifica di fabbricante in senso giuridico »;

da quanto descritto deriva innanzitutto che l'orafo, come sopra definito, anche se in possesso del marchio di identificazione, non assume la figura giuridica di fabbricante, sempreché non esegua lavorazioni completamente automatizzate;

dal 6 maggio 1998 la figura giuridica dell'orafo, per lo svolgimento dell'attività, anche di produzione, non richiede più il possesso della licenza, né del suo rinnovo (con il pagamento della tassa di concessione di lire 120.000) —:

se non ritenga doveroso modificare con sollecitudine la citata nota del 10 dicembre 1997, protocollo 559/C, tenendo conto dei chiarimenti del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato affinché le strutture che dipendono dal suo dicastero procedano nell'applicazione della normativa alla luce dei chiarimenti forniti dal competente ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei nuovi provvedimenti legislativi. (5-05591)

GIANCARLO GIORGETTI, CÈ, GALLI, FORMENTI, BIANCHI CLERICI, SANTANDREA, DOZZO, STUCCHI, PAGLIARINI, FONTANINI, MARTINELLI, PAOLO COLOMBO, GUIDO DUSSIN e FONTAN. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale del Tesoro del 2 dicembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 dicembre 1998 ridetermina il tasso dei mutui in essere della Cassa depositi e prestiti con gli enti locali rispettivamente al 10 per cento per i mutui concessi al 10,50 per cento e all'8,5 per cento per i mutui concessi al 9 per cento operando una riduzione di 50 punti base;

il decreto ministeriale del Tesoro del 21 dicembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1998 determina i tassi di interesse usurari ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108;

per quanto riguarda i mutui, in base a quanto previsto dal decreto ministeriale del Tesoro del 21 dicembre 1998 si può considerare usurario un tasso pari all'8,7 per cento —:

se non possa essere considerato illegittimo il comportamento della Cassa depositi e prestiti nei confronti degli enti locali ai sensi della legge n. 108 del 1996 sull'usura;

quali provvedimenti intenda assumere il Governo con riferimento ai tassi praticati superiori o prossimi al limite di legge. (5-05592)

BRUNETTI e LENTO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

notizie allarmanti giungono dalla Romania sulla distorta funzione del consolato italiano a Bucarest. Sembra che, attorno alla nostra sede consolare, fiorisca un proficuo « mercato dei visti » un giornale come il *Capitol* del gruppo editoriale Ringier, con sede a Zurigo, quantifica addirittura il costo per ogni visto di ingresso nel nostro paese. Questo traffico illecito sarebbe peraltro causa grave di freno per il turismo verso l'Italia e per ogni altro tipo di scambio, anche imprenditoriale, con il nostro Paese;

si aggiunga a ciò il grave disagio della comunità italiana che, pur numerosa, non riesce ad avere sedi fisiche di incontro e centri di cultura mentre, ad esempio, nella « casa d'Italia » a Costanza, unico luogo in cui si potrebbero svolgere attività culturali (di recente ristrutturata), i nostri connazionali non possono avere accesso perché adibita a « vice consolato » in cui, stranamente, viene utilizzato soltanto personale rumeno —:

se non ritenga di dover dare tempestive e rassicuranti risposte sulle misure di intervento adottate dato che, se le notizie rispondessero al vero non saremmo solo di fronte a fatti gravi dal punto di vista morale da affrontare con energia, ma anche in presenza di una grave lesione all'immagine e al prestigio dello Stato italiano. (5-05593)

PAOLO COLOMBO e RIZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

persiste tuttora una grave situazione di difficoltà operativa per le case di riposo pubbliche della provincia di Como, causate da incauti addebiti amministrativi e penali imputati dalla direzione provinciale del lavoro agli amministratori delle stesse per restrittive interpretazioni delle normative, che rischiano attualmente di paralizzare la funzionalità di questo servizio di assistenza pubblica per gli anziani;

la problematica è stata evidenziata da numerosi gruppi parlamentari con atti ed interrogazioni volte ad una rapida soluzione del problema, ed inoltre l'assemblea della Camera ha approvato nella seduta del 27 maggio 1998 l'ordine del giorno n. 9/4891/1, a firma Paolo Colombo, che impegna il Governo ad emanare atti amministrativi urgenti a tale scopo;

nel corso dell'esame del « collegato » alla legge finanziaria 1999, l'assemblea della Camera ha ulteriormente approvato all'unanimità un articolo aggiuntivo al testo, che andava a risolvere compiutamente la questione dal punto di vista legislativo, con il parere favorevole senza riserve del Governo;

il testo di questo articolo aggiuntivo è stato successivamente stravolto nel corso dell'esame al Senato, annullando gli effetti positivi della norma ed inspiegabilmente senza intervento alcuno del Governo;

in particolare è stata annullata l'efficacia della sanatoria delle pendenze penali degli amministratori pubblici per i reati loro imputati fino al 31 dicembre 1997, a causa di una contorta formulazione del nuovo testo che apre la strada ad interpretazioni diverse da quelle espresse unanimemente a livello politico —:

se il Governo non ritenga indispensabile chiarire la propria posizione rispetto a quanto più volte affermato e risultante da atti della Camera, anche emanando atti amministrativi di propria competenza;

quali azioni intendano promuovere sul piano legislativo per arrivare ad una soluzione definitiva ed urgente del problema. (5-05594)

OLIVIERI. — *Al Ministro per le politiche agricole e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

in seguito alla notizia apparsa sulla stampa locale, in data 9 dicembre 1998, veniva dal sottoscritto presentata un'interrogazione parlamentare riguardante la commercializzazione in Italia di un latte con la denominazione « Tirol Milch » prodotto in Austria, tale prodotto, ad un prezzo abbondantemente ribassato rispetto al prezzo medio al litro del latte prodotto in Italia, viene commercializzato in Italia con la dicitura « latte fresco » benché abbia una durata superiore ai cinque giorni previsti per legge nazionale (infatti riporta la scadenza di giorni sette);

benché il fatto in questione sia di una gravità indiscutibile non vi è stata ancora alcuna risposta all'interrogazione parlamentare e non sono neppure a conoscenza di atti o iniziative del Governo al fine di tutelare il consumatore, i produttori italiani nonché la salute pubblica;

sul mercato italiano, per quanto riguarda il latte, vi è da qualche tempo la presenza di alcuni prodotti confezionati in Austria e Germania e poi esportati nel nostro Paese;

tale presenza consiste in latte pastorizzato intero in confezioni « Pure-Pak » da 1 litro confezionato da diverse imprese; tra le prime segnalate, vi sono la Tirol Milch società cooperativa arl di Innsbruck, la Valiergasse 15 (AT M-T001 EWG) con il marchio Tiroler Vollmilch-TirolMilch e la Osttiroler Molkereigenossenschaft di Lienz (A-9900), con lo stesso latte prodotto e confezionato con il marchio VollMilch aus Osttirol (AT MT 025 EWG);

in ottemperanza alle norme vigenti, detti prodotti sono commercializzati in Italia con la parte obbligatoria dell'etichetta tradotta in italiano;

in tutti i casi sopra elencati, e in numerosi altri, la denominazione di vendita del prodotto in questione è espressa con la dicitura « Latte intero fresco pastorizzato »;

già dalla semplice disamina dell'insieme delle scritte stampate sui contenitori del latte in questione, appare una prima evidente irregolarità consistente nella diversità testuale del messaggio in lingua tedesca e in quello in lingua italiana, almeno nei casi si è in presenza di etichettatura bilingue;

il termine « fresco » compare solo nel testo italiano e manca in quello tedesco, che si limita a denominare il prodotto « Vollmilch » e cioè latte intero o « Leichtmilch » o « Spezialmilch ». Tale diversità non è di poco conto considerato che il termine « fresco » integra una non generica bensì tassativa definizione legale fissata dalla legge italiana, e, a sua volta, la denominazione « pasteuriserte (...) milch » senza l'aggettivo « fresco-frisch », integra un'altrettanta specifica denominazione legale vigente in Austria e rispondente all'analoga denominazione fissata dalla normativa comunitaria;

la legge italiana (legge 3 maggio 1989, n. 169) infatti stabilisce, con l'uso dell'aggettivo « fresco » applicato al latte pastorizzato, una categoria merceologica alla quale a sua volta corrispondono importanti requisiti qualitativi e precise disposizioni riguardanti i tempi e i modi della raccolta del latte crudo, della sua lavorazione e della commercializzazione del prodotto che ne deriva;

in particolare, come già evidenziato, la commercializzazione del « latte fresco » in Italia non può protrarsi tassativamente oltre la data di scadenza fissata in 4 giorni oltre quello del confezionamento. I menzionati latti importati dall'Austria, invece, quanto all'indicazione della data entro la quale il prodotto è da consumarsi fissano la data di scadenza a distanza di sette giorni dal giorno del confezionamento;

la suddetta legge 3 maggio 1989, n. 169 impone che il latte fresco pastoriz-

zato sia venduto con l'indicazione della « data di scadenza » fissata al quarto giorno successivo a quello del confezionamento;

la norma suddetta, relativa all'indicazione tassativa della data di scadenza del latte fresco pastorizzato, fissata dal legislatore italiano, non ha riscontro in sede comunitaria. Infatti le disposizioni europee in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, pur prevedendo che gli alimenti deperibili siano venduti con l'indicazione obbligatoria della data di scadenza, consentono al produttore di fissare discrezionalmente tale data, della quale egli ovviamente dovrà assumere ogni conseguente responsabilità (direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE);

la normativa italiana è tuttavia pienamente legittima e vigente, dal momento che gli Stati membri dell'Unione europea possono mantenere legislazioni interne con prescrizioni diverse da quelle imposte dalle disposizioni comunitarie;

non è invece consentito ai singoli Stati imporre la propria legislazione ai soggetti che, partendo da un altro Paese dell'Unione, intendano vendere i propri prodotti all'interno del mercato regolato dalla normativa nazionale. Infatti gli alimenti immessi nel mercato del singolo Paese membro, dotato di propria legislazione speciale, possono in parte derogare a tale legislazione a condizione di adeguarsi a norme comunitarie o, in mancanza di queste, di applicare la normativa che regola il settore di cui tale alimento fa parte nel Paese da cui proviene l'alimento esportato;

la situazione dei lattici succitati, alla luce di quanto sopra esposto appare illegittima, per le seguenti considerazioni: *a)* come s'è più volte detto, il latte fresco pastorizzato in Italia non può essere posto in commercio oltre il quarto giorno da quello del confezionamento. Pertanto il prodotto proveniente da un Paese comunitario può derogare a tale norma solo se si attiene a una positiva disposizione comunitaria e a una altrettanto positiva norma del sistema giuridico vigente nel

Paese di origine; *b)* non esiste norma comunitaria che preveda la categoria del latte fresco pastorizzato, quale esiste in Italia; *c)* non esiste in effetti norma comunitaria che preveda anche solo la denominazione di « latte fresco pastorizzato »; *d)* le norme comunitarie vigenti prevedono solo la categoria del « Latte pastorizzato »; *e)* non risulta per altro che nella legislazione nazionale austriaca esista la denominazione « latte fresco », riferibile a una categoria specifica di latte alimentare; *f)* è certo che anche in Austria si distingue il « latte pastorizzato » dal latte crudo, da una parte e, dall'altra, dal « latte UHT », o comunque sottoposto a trattamento termico che ne consente la lunga conservazione al prezzo di una consistente denaturazione delle caratteristiche del latte crudo; *g)* per essere precisi, il sistema giuridico austriaco non ignora del tutto la qualificazione del latte per mezzo dell'aggettivo « fresco »; essa è stata certamente presa in esame in sede scientifico-giuridica, poiché compare in un documento del Ministero della sanità austriaco del 24 novembre 1994, avente per oggetto l'integrazione e l'aggiornamento del Codex degli alimenti austriaco sulla base di conclusioni raggiunte dalla competente commissione ministeriale; *h)* in tale documento, a proposito della revisione del capitolo B32 della III Auflage del Lebensmittelbuch, dedicato al latte e prodotti del latte (Milch und Milchprodukte), si precisa la definizione di « latte pastorizzato destinato al consumo » (Pasteurisirte Konsummilch) alla luce del concetto di « freschezza »;

si segnala che i prodotti di cui sopra sono commercializzati, per quanto a tutt'oggi è noto, in Trentino Alto Adige nelle province di Trento e Bolzano, nel Veneto nelle province di Vicenza, Treviso e Verona, in Lombardia nella provincia di Brescia e in parte dell'Emilia Romagna;

l'enunciazione del ministero della sanità in data 24 ottobre 1996 (n. 703/24.66/3565) aveva risposto a un quesito proposto dall'ambasciata d'Austria in Italia in relazione ai problemi di cui sopra;

in tale comunicazione, infatti, si prendeva in esame esclusivamente la legittimità dell'offerta in vendita di un « latte sottoposto a pastorizzazione » che non rispettasse il termine di scadenza fissato al quarto giorno successivo a quello del confezionamento, e si concludeva positivamente affermando che essendo tale limite previsto solo dalla legislazione interna italiana, esso non era opponibile a latti provenienti da paesi Cee;

con ciò non fu preso in esame il vero problema, che non è quello della legittima presenza di un qualsiasi « latte pastorizzato » con scadenza superiore ai quattro giorni nel mercato italiano, bensì quello della legittimità della presenza in detto mercato di un latte « fresco » pastorizzato con scadenza difforme da quella prevista dalla legge italiana;

come già detto, poiché tale denominazione non è prevista dalle norme comunitarie, essa può essere adottata solo se è positivamente presente nell'ordinamento giuridico del paese di provenienza, o in mancanza o in alternativa, se nell'adottarla si rispetta in pieno la normativa fissata dall'ordinamento giuridico del paese di commercializzazione, e cioè nel caso in esame, dell'Italia; ivi compresa in primo luogo la data di scadenza;

alla luce di quanto sopra esposto, la suddetta comunicazione del Ministero della sanità, pertanto, va considerata incompleta e perciò inapplicabile e la si vuole usare per dirimere il problema della presenza del latte sedicente « fresco » austriaco o tedesco che sia, in Italia; ovvero può e deve essere considerata pertinente ed esauriente solo se la si vuole mettere in relazione con il problema posto dalla presenza nel mercato italiano di latte « pastorizzato » proveniente da paesi Cee;

in Italia quindi il latte proveniente dall'estero può chiamarsi « fresco » solo se tale denominazione è prevista e regolata dalla legge del paese di provenienza, ed in questo caso può consentire termini di durata anche più lunghi di quelli fissati dalla legge italiana, oppure può chiamarsi « fre-

sco » si attiene alla legge interna italiana e perciò deve anche attenersi alla scadenza di quattro giorni. Evidentemente il latte proveniente da un altro Paese comunitario che non ha alle spalle una normativa specifica che ne autorizzi la denominazione « fresco » potrà avere scadenza superiore ai quattro giorni solo se rinuncia alla denominazione « latte fresco » e si propone sul mercato unicamente come latte pastorizzato -:

se non ritengano che la questione sia di indubbio interesse ed importanza e che pertanto debba essere urgentemente affrontata e approfondita intervenendo sollecitamente con iniziative e atti appropriati a tutela della salute pubblica, dei consumatori e dei produttori italiani;

se non stimino che in ottemperanza alle normative vigenti i prodotti commercializzati in Italia, debbano presentare l'etichetta che traduca in italiano fedelmente quella originaria, senza aggiunte o omissioni e che già questo tipo di messaggio « differenziato » costituisca una grave irregolarità;

se non ravvisino che non sia cosa di poco conto la presenza o meno del termine « fresco » considerato che esso integra una tassativa definizione legale italiana così come la denominazione « pasteuriserte (...) milch » integra una specifica denominazione legale austriaca e comunitaria;

se non ritengano che la legge 3 maggio 1989, n. 169, che impone che il latte fresco pastorizzato sia venduto con l'indicazione della « data di scadenza » fissata al quarto giorno successivo a quello del confezionamento sia quindi l'unica applicabile anche ai latti prodotti all'estero dato che non ha riscontro in sede comunitaria e non risulta per altro che nella legislazione nazionale austriaca esista la denominazione « latte fresco », riferibile a una categoria specifica di latte alimentare;

se non reputino che l'enunciazione del ministero della sanità succitata in risposta a un quesito proposto dall'ambasciata d'Austria in Italia sia fuorviante,

incompleta e inapplicabile rispetto alla questione su esposta dato che il problema non è quello della presenza nel mercato italiano di un qualsiasi « latte pastorizzato » bensì quello della legittimità o meno della presenza in detto mercato di un latte « fresco » pastorizzato con scadenza difforme da quella prevista dalla legge italiana;

se non stimino, alla luce di quanto esposto e dell'estensione territoriale interessata da detta commercializzazione, di doversi prontamente azionare intervenendo anche con provvedimenti immediati di sequestro di tali prodotti sul territorio nazionale;

se non considerino fondamentale agire ed intervenire puntualmente su tali questioni al fine di tutelare l'interesse dei cittadini, produttori e consumatori;

se non giudichino che non si possa tranquillamente ignorare che prodotti austriaci e tedeschi si muovano sul mercato italiano giovandosi di vantaggi dati da differente data di scadenza e ponendo in posizione di evidente svantaggio l'equivalente prodotto italiano vessato da una concorrenza « sleale »;

se non valutino che i cittadini ed i consumatori debbano essere tutelati anche dall'insorgere di incomprensioni e confusione causati da diverse qualificazioni di prodotti. (5-05595)

BONO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della vicenda riguardante un numero imprecisato di contribuenti del Piemonte e della Liguria, che nelle scorse settimane si sono visti recapitare avvisi di rimborsi da parte dell'amministrazione finanziaria per cifre ammontanti in alcuni casi anche a svariati milioni e non dovute;

se sia consapevole che questa vicenda, che rappresenta il fenomeno esattamente contrario rispetto a quello delle « cartelle pazze » dello scorso anno, metta ancora

una volta a nudo tutte le debolezze e le inefficienze della macchina del fisco, che lo scorso anno, con l'emissione delle cartelle esattoriali errate, coinvolse oltre 800 mila contribuenti, costringendo l'amministrazione finanziaria a correggere e in molti casi ad annullare oltre 1.200 mila avvisi di pagamento;

quali siano le cause effettive che hanno dato luogo ai « rimborsi pazzi » e, in particolare qual è la reale dimensione del fenomeno e i danni che graveranno sull'erario;

quali provvedimenti abbia intenzione di adottare per accertare ogni livello possibile di responsabilità e per far fronte con urgenza a questa incredibile vicenda che, in contrasto con le stesse affermazioni del Ministro circa il progressivo raggiungimento di un livello di efficienza dell'apparato burocratico dell'amministrazione finanziaria, rappresenta l'ultima di una lunga serie di errori e inadeguatezze della struttura amministrativa finanziaria, verso la quale appaiono del tutto neutre le terapie adottate dalla sinistra di Governo. (5-05596)

GIACALONE e CASINELLI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

sono in corso i lavori di sistemazione idraulica del tratto terminale e della foce del fiume Delia, area sottoposta a vincolo paesaggistico nel comune di Mazara del Vallo, commissionati dal consorzio di bonifica « Delia Nivolelli » e finanziati dalla Regione Siciliana;

l'opera prevede l'allargamento dell'alveo del fiume a 80 metri con argini artificiali di due metri e sessantacinque di altezza realizzati con gabbioni metallici contenenti pietre naturali ed edificati, secondo il progetto, a ridosso dei costoni naturali di roccia i quali si elevano già ad un'altezza tra i 12 e i 18 metri dal livello del suolo sottostante;

l'intervento sarebbe pertanto inutile e sicuramente dannoso in quanto oltre a modificare irreversibilmente le peculiari caratteristiche paesaggistiche e della fauna locale, la costruzione dei nuovi argini impedirebbe anche il completamento di un impianto di depurazione cittadino le cui condotte dovrebbero giacere, secondo il progetto originario, nell'alveo dello stesso fiume;

nel fondo agricolo in contrada Inchiapparò-Mirabile del comune di Mazara del Vallo, acquistato dalla distilleria « Bertolino spa » ad asta fallimentare e per il quale l'azienda ha presentato un progetto di variante urbanistica da zona E agricola a zona industriale per la realizzazione di un nuovo impianto di distillazione alcolica, è stato notato, da diversi testimoni, lo scarico abusivo a mezzo di autobotti appartenenti alla proprietaria del fondo, di residui tossici provenienti dalla distillazione alcolica effettuata nello stabilimento di Partinico, tuttora in funzione;

il fondo in questione, già appartenuto alla « Solaria srl », azienda agroturistica fallita qualche anno addietro dopo aver beneficiato di cospicui finanziamenti comunitari, è sottoposto a vincolo di salvaguardia idrogeologico in quanto da esso ha origine, per le peculiarità geologiche dell'area, la falda idrica che alimenta i pozzi che sono la fonte primaria di approvvigionamento degli acquedotti dei comuni di Marsala, Mazara del Vallo e Petrosino per un bacino di utenti costituito da circa 150.000 abitanti;

è evidente quale gravissimo danno può derivare dall'inquinamento del fondo in questione —:

quali iniziative intenda intraprendere il Ministro interrogato per stimolare gli istituti preposti alla salvaguardia ambientale ad una più attenta e puntuale vigilanza affinché sulle aree indicate e sottoposte ai vincoli descritti, possano essere prevenute ulteriori violenze ambientali considerato che il territorio del comune di Mazara del Vallo nel recente passato, è stato profondamente e irreversibilmente deturpato da

diverse opere pubbliche, alcune delle quali incompiute e non completabili, senza che alcuna istituzione democratica periferica o centrale abbia svolto compiti di verifica preventiva e/o in corso d'opera per esercitare il dovuto obbligo di tutela ambientale. (5-05597)

DUCA, DI BISCEGLIE, GIARDIELLO, ATTILI, BIRICOTTI, BOVA, DE PICCOLI, FREDDA, RAFFALDINI, MASTROLUCA, NAPPI, PANATTONI e SORIERO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la Co.ve.s è una società concessionaria di Ferrovie dello Stato in virtù di un contratto stipulato il 14 maggio 1985 e dall'atto addizionale dell'11 settembre 1991;

tra il 1992 e il 1993 è insorto un contenzioso, tra il concedente Ferrovie dello Stato ed il concessionario Co.ve.s, per le edicole della stazione di Roma-Termini e Ferrovie dello Stato nel 1994 ha chiesto al Tribunale di Roma di dichiarare la risoluzione del contratto e, comunque la sua intervenuta scadenza;

nelle more del giudizio il Tribunale di Roma, accogliendo il ricorso di Ferrovie dello Stato ha ordinato alla Co.ve.s di cessare ogni attività già espleta quale concessionario di Ferrovie dello Stato e di riconsegnare alle Ferrovie tutti i beni utilizzati e/o detenuti dalla Co.ve.s in relazione all'esercizio della attività della concessionaria stessa;

il contenzioso si è successivamente esteso e la Co.ve.s pur avendo continuato a riscuotere i versamenti degli edicolanti associati ha sospeso i pagamenti dovuti, tanto da accumulare un debito nei confronti di Ferrovie dello Stato di circa 30 miliardi di lire;

attraverso una serie di contatti tra i legali delle due società era stata definita un'ipotesi di transazione con la quale Co.ve.s avrebbe versato alle Ferrovie dello Stato circa 24 miliardi di lire ma la situazione è improvvisamente

precipitata e il Tribunale di Milano su proposta del creditore Ferrovie dello Stato, ha disposto il fallimento della Co.ve.s in data 12 novembre 1998 procedendo alla nomina del curatore fallimentare;

la Co.ve.s ha sede legale a Milano e gestisce un centro di smistamento e raccolta dei prodotti di vendita e di resa a San Giuliano Milanese ove lavorano 25 addetti;

alla Co.ve.s erano associati circa 200 edicolanti delle stazioni medio grandi della rete delle Ferrovie dello Stato ove lavorano circa 800 lavoratori che dalle edicole traggono il reddito familiare;

dalla data del fallimento della Co.ve.s è cresciuto un notevole senso di insicurezza degli addetti e dei lavoratori dipendenti anche perché la grande maggioranza degli edicolanti ha versato regolarmente i canoni concessori e persino una quota per definire la transazione;

in alcune stazioni le edicole sono prive di giornali con conseguenti disservizi verso i clienti e Ferrovie dello Stato continua a non riscuotere alcun canone di affitto;

gli edicolanti hanno da tempo costituito un'associazione sindacale denominata Associazione nazionale addetti librerie di stazione (Anals), e che l'Associazione ha manifestato più volte la disponibilità a risolvere i problemi insorti sia per tutelare coloro che vogliono comportarsi in modo onesto e rispettoso delle norme e delle regole, sia per pagare quanto da loro dovuto a Ferrovie dello Stato Spa —:

se il Ministro sia a conoscenza dell'accaduto e quali iniziative intenda assumere perché sia garantita a Ferrovie dello Stato di riscuotere i canoni che si vanno accumulando e per consentire agli edicolanti, agli addetti e ai dipendenti di poter lavorare e per assicurare la ragionevole prospettiva di permettere agli operatori addetti alle edicole di continuare l'attività regolandola con idonei contratti di locazione commerciale;

se ritenga opportuno avviare un tavolo di trattative per il futuro delle attività attraverso associazioni sindacali dei lavoratori edicolanti giungere ad una positiva soluzione dei problemi esposti. (5-05598)

SELVA. — Ai Ministri dell'interno e della difesa. — Per sapere — premesso che:

le condizioni logistiche in cui si trova la stazione dei Carabinieri del Lido di Venezia sono pessime e rendono difficile l'adeguata risposta che la popolazione attende —:

quali progetti e finanziamenti intendano attuare per dare, in attesa di una nuova sede, una sistemazione più idonea allo svolgimento dei compiti di istituto della suddetta stazione. (5-05599)

SELVA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici con incarico per le aree urbane. — Per sapere — premesso che:

il Giubileo del duemila attirerà nella sola città di Roma milioni di persone;

da qualche anno si sta lavorando per potenziare la ricettività alberghiera, le infrastrutture, i centri di accoglienza e i luoghi di maggior culto;

i fondi stanziati per la sicurezza e l'igiene urbana, secondo il presidente dell'Agenzia per la preparazione del Giubileo Luigi Zanda, sono pochi;

un piano presentato di recente ha censito nelle aree basilicali e intorno ai nove itinerari giubilari, un'offerta « teorica » di circa 2000 servizi igienici fra servizi pubblici fissi e autopulenti e servizi negli esercizi commerciali;

di questi, però, un terzo è « fruibile con difficoltà » e un altro terzo « non è affatto fruibile » —:

quali interventi si intendano adottare per potenziare il sistema dei servizi igienici nella capitale in vista dell'Anno Santo del 2000. (5-05600)

LENTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

ancora è vivo il ricordo del « caso Brera » in cui per esigenze di funzionamento della Accademia, a seguito alla nuova normativa sulla edilizia scolastica e a conseguenti trasferimenti di competenze in materia alle province, sono sorte polemiche e si è perduto tempo, per poi prendere atto che spettava allo Stato provvedere a primarie esigenze di funzionamento dell'Accademia di Brera medesima;

si rileva l'urgenza di intervenire perché non abbiano a verificarsi forti turbative al funzionamento del conservatorio statale di musica « Gioachino Rossini » di Pesaro il cui bilancio, in conseguenza della interpretazione applicativa che viene data in sede ministeriale alla legge n. 23 del 1996 (edilizia scolastica), non potrebbe da quest'anno più provvedere a talune spese di funzionamento;

non sussistono dubbi sulla correttezza interpretativa dell'ispettorato circa la nuova ripartizione degli oneri nella generalità dei conservatori. Va tenuto presente che il caso segnalato presenta però uno stato del tutto particolare;

infatti l'avvocatura distrettuale delle Marche con referto del 27 maggio 1997 ha chiarito che « la normativa sulla edilizia scolastica introdotta con la legge 11 gennaio 1996 n. 23 non può incidere sullo speciale regime che ha fin qui disciplinato le modalità d'uso dell'immobile vincolativamente destinato a sede » del conservatorio statale di musica « Gioachino Rossini », in conformità della legge 30 novembre 1939, n. 1968, e dell'articolo 7 del conseguente Regio Decreto 12 dicembre 1940, n. 1996, il quale alla legge ha dato applicazione. Va conseguentemente considerato: a) che quindi resta ininfluyente l'articolo 8, terzo comma della citata legge n. 23 del 1996 (il quale impone, quando l'edificio appartenga a soggetti diversi dallo Stato, dai comuni e dalle istituzioni scolastiche — nella fattispecie la nuda proprietà e della Fondazione Rossini — l'adozione di una convenzione fra gli enti interessati) poiché

nel caso in considerazione « la convenzione già esiste essendo stato recepito dal regio decreto n. 1996 del 1940 l'accordo (per la trasformazione in conservatorio statale dell'allora liceo musicale Rossini) con il quale è stato articolatamente disciplinato, per quanto qui interessa, il regime della fornitura dell'edificio e della sua manutenzione ordinaria e straordinaria »; b) che quella convenzione è stata fatta salva anche dall'articolo 244, secondo comma, del testo unico delle norme in materia di istruzione (decreto legislativo 26 aprile 1994, n. 297) ai sensi del quale i rapporti conseguenti alla statizzazione del Conservatorio di Pesaro continuano ad essere definiti dalla precedente convenzione contemplata nell'articolo unico della legge 30 novembre 1939, n. 1968; c) che l'avvocatura dello Stato medesima ha ulteriormente specificato che deve intendersi tuttora efficace l'accordo in vigore senza necessità che esso sia sostituito da altra convenzione;

su tale circostanza è stata ripetutamente richiamata l'attenzione degli uffici del Ministero della pubblica istruzione;

nessuna conseguente iniziativa è stata intrapresa dall'ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero della pubblica istruzione, che sembra conseguentemente ritenere come talune delle spese di funzionamento del conservatorio statale « Rossini », alle quali finora l'istituto ha provveduto con proprio bilancio, debbano rientrare nella competenza della Amministrazione provinciale di Pesaro ed Urbino, come accade nella generalità dei casi;

non avendo disponibilità finanziaria l'amministrazione provinciale di Pesaro ed Urbino non risulta avere adottato iniziative per provvedere alla copertura degli oneri concernenti le spese di funzionamento del conservatorio sopra richiamate, le quali a titolo esemplificativo riguardano cancelleria, telefono, manutenzione materiale elettrico, manutenzione estintori e così via;

gli aspetti funzionali del conservatorio pesarese evidenziati non attengono al più complesso problema della competenza a provvedere per la manutenzione ordina-

ria e straordinaria della sede del Conservatorio stesso ai sensi del citato articolo 8, terzo comma, della legge n. 23 del 1996, poiché su tale più generale questione deve intervenire un definitivo chiarimento tra le parti interessate sia per quanto riguarda l'assetto ordinamentale (vedi parere dell'avvocatura dello Stato) sia sotto il profilo della individuazione delle risorse finanziarie necessarie, di cui l'amministrazione provinciale di Pesaro ed Urbino non ha disponibilità;

l'amministrazione provinciale di Pesaro ed Urbino si è ampiamente adoperata per definire la questione con l'ispettorato competente senza averne risposta;

è intuibile, venendo a mancare fonti di spesa essenziali per il funzionamento e per la sicurezza dell'istituto, che l'esito della vicenda non potrebbe che portare alla sospensione dell'attività dell'istituto medesimo —:

se non intenda impartire istruzioni nel più breve tempo possibile perché la gestione del bilancio del conservatorio statale di musica « Gioachino Rossini » possa proseguire secondo i criteri finora adottati, quanto meno fino al momento in cui l'amministrazione provinciale di Pesaro non sia stata messa in grado di provvedere alle citate spese di funzionamento. (5-05601)